

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

Direzione Pianificazione generale

Responsabile coordinamento amministrativo procedure urbanistiche afferenti il PRG, le varianti generali e puntuali e gli Accordi di Programma.

Coordinamento amministrativo gestione contenzioso avverso il PRG

SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO-PRG

UFFICIO AMMINISTRATIVO PRG

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/826/2020 del 25/06/2020

NUMERO PROTOCOLLO QI/70084/2020 del 25/06/2020

Oggetto: Presa d'atto della variante allo Strumento Urbanistico Generale rilasciata ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana R.U. n. 5896 del 27.12.2017, riguardante l'autorizzazione per un impianto di messa in riserva e trattamento rifiuti non pericolosi, sito in Roma nel Municipio Roma XII in via Giovanni Emanuele Bariè, 70. Attribuzione, per la durata prevista dall'Autorizzazione (10 anni), della destinazione urbanistica "Infrastrutture Tecnologiche (art. 106 comma 4 e art. 102 delle N.T.A. del P.R.G. vigente).

IL DIRETTORE

CINZIA ESPOSITO

Responsabile procedimento: Maria Ciuffreda

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

CINZIA ESPOSITO

PREMESSO CHE

che con istanza presentata in data 14.08.2015, la ditta Geco Ambiente S.r.l. ha chiesto alla Città Metropolitana di Roma Capitale il rilascio di un'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii., degli artt.15 e 16 della L.R. n. 27/98 e della D.G.R.n. 239/2008, per un impianto di messa in riserva e scambio di rifiuti speciali non pericolosi, sito in via Giovanni Emanuele Bariè, 70 - 00166 Roma, in un'area distinta al catasto al Foglio n. 751, Particella 170;

che, in relazione all'elaborato prescrittivo Sistemi e Regole, scala 1:10.000, foglio n. 16 del P.R.G. vigente (di cui al "Ridisegno definitivo" approvato con Deliberazione del C.S. n. 48/2016; P.R.G. approvato con Deliberazione di C.C. n. 18/2008), l'area ricade in Sistema insediativo - Città da ristrutturare - Tessuti nei Programmi integrati prevalentemente per attività - PRINT att. mun. XVI Monte Stallonara Nord, di cui agli artt. 51, 52 e 53 delle N.T.A.;

che, rispetto all'elaborato prescrittivo Rete Ecologica, scala 1:10.000 del P.R.G., l'area non risulta interessata da alcuna componente della Rete Ecologica, di cui agli artt. 71 e 72 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

che, ai sensi dell'art. 106 delle N.T.A. del P.R.G., "gli impianti e le attrezzature per la gestione dei rifiuti riguardano lo smaltimento, il trattamento, il riciclaggio, la distruzione dei rifiuti";

che, ai sensi del comma 2 del citato articolo, "fatte salve le prescrizioni della normativa di settore, tali impianti e attrezzature possono essere localizzati [...] negli Ambiti per i Programmi Integrati della Città da ristrutturare, di cui all'art. 53, con espressa previsione del Programma Integrato [...]";

che il Programma Integrato denominato PRINT att. mun. XVI Monte Stallonara Nord della Città da ristrutturare non è in corso di elaborazione e, pertanto, la proposta di insediamento dell'attività di gestione dei rifiuti nel sito indicato, non è allo stato conforme alle N.T.A. del P.R.G. vigente;

che l'art. 106 comma 4 delle N.T.A. del P.R.G. dispone che "le aree destinate a impianti e attrezzature per la gestione dei rifiuti, a seguito di provvedimenti di approvazione di Piani di settore o di singoli progetti, secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 152/2006, localizzate all'esterno delle aree di cui all'art. 102 [Infrastrutture Tecnologiche - N.d.R.], assumono la destinazione di "Infrastrutture Tecnologiche"; in caso di mancata attuazione o di dismissione di tali opere, le aree relative riassumeranno, con apposito provvedimento di presa d'atto, la destinazione del presente P.R.G.";

che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, riguardante la disciplina dell'"Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", dispone tra l'altro che "l'approvazione del progetto [...] costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

che la presa d'atto di tale variante da parte dell'Amministrazione non necessita di una deliberazione dell'Assemblea Capitolina, organo competente in via esclusiva ad operare urbanisticamente, dal momento che lo stesso si è già espresso attraverso l'art. 106 comma 4 delle N.T.A. del P.R.G., approvate con Deliberazione di C.C. n.18/2008;

CONSIDERATO CHE

che con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale R.U. 5896 del 27.12.2017, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. 239/2008, è stato approvato il progetto della ditta Geco Ambiente S.r.l. per la realizzazione delle opere previste e all'esercizio dell'impianto di messa in riserva e gestione di rifiuti non pericolosi sito in Via Giovanni Emanuele Bariè, 70 - 00166 Roma ed autorizzata la relativa attività di gestione;

che la stessa autorizzazione, come previsto dal D.Lgs.152/2006, art. 208, comma 6, costituisce variante allo strumento

urbanistico;

che, pertanto, l'area interessata dall'impianto, identificata catastalmente al Foglio n. 751 Part. 170, come riportato nell'elaborato n. 2 Variante Urbanistica, scala 1:10.000 su Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica - C.T.R.N. 2014 Scala 1:5.000 allegato al presente provvedimento, assume la destinazione urbanistica di "Infrastrutture tecnologiche" per tutta la durata dell'autorizzazione (10 anni dal provvedimento di rilascio dell'autorizzazione);

che, come previsto dal citato art. 106, comma 4 delle N.T.A. del P.R.G., in caso di mancata attuazione o di dismissione di tale intervento, l'area riassumerà, con apposito provvedimento di presa d'atto da parte dell'Amministrazione Capitolina, la precedente destinazione di P.R.G.;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Vista la L.R. n. 27/98;

Vista la D.G.R. n. 239/2008;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la Deliberazione di C.C. n.18/2008 e la Deliberazione del C.S. n. 48/2016;

Viste le N.T.A. del P.R.G. vigente;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale R.U. 5896/2017;

DETERMINA

per tutto quanto sopra premesso e considerato:

di prendere atto del rilascio, con Determinazione Dirigenziale R.U. 5896 del 27.12.2017 della Città Metropolitana di Roma Capitale, dell'autorizzazione per un impianto di messa in riserva e trattamento rifiuti non pericolosi, sito in Roma nel Municipio Roma XII in via Giovanni Emanuele Bariè, 70 - 00166, in un'area distinta al Catasto al Foglio n. 751 Part 170;

di dare altresì atto che detta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, costituisce variante allo Strumento Urbanistico Generale e, pertanto, l'area interessata dall'impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi ha assunto dal 27.12.2017 per gli effetti dell'art.106, comma 4 delle N.T.A. del P.R.G., per tutta la durata prevista dall'autorizzazione (10 anni), la destinazione di P.R.G. "Infrastrutture tecnologiche", di cui all'art. 102 delle N.T.A. del P.R.G., come riportato nell'elaborato n. 2, allegato al presente provvedimento;

di precisare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 104 delle N.T.A. del P.R.G., "[...] in caso di mancata attuazione o di dismissione di tali opere, le aree relative riassumeranno, con apposito provvedimento di presa d'atto, la destinazione del presente P.R.G."

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazione di conflitto di interessi, in attuazione della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

**IL DIRETTORE
CINZIA ESPOSITO**

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
2_CTRN_viaBarie.pdf
1_SR_viaBarie.pdf
DD_Città_Metropolitana_R.U._n._5896_del_27.12.2017.pdf
CHECK_LIST_Proposta_n._12622.pdf